



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
DI LUCCA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>TUCCI</u>	<u>ERMINDO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>GRASSI</u>	<u>TOMMASO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CAPOZZI</u>	<u>CARMINE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 452/2022
depositato il 22/12/2022

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06220229001206062/2022 IRPEF-ADD.REG.
2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06220229001206062/2022 IRPEF-ADD.REG.
2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06220229001206062/2022 IRPEF-ADD.COM.
2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06220229001206062/2022 IRPEF-ADD.COM.
2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06220229001206062/2022 IRPEF-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06220229001206062/2022 IRPEF-ALTRO 2008
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LUCCA
VIA DI SOTTOMONTE N. 3 55060 CAPANNORI

proposto dai ricorrenti:

NINKOVIC DANIJELA
LOCALITA' MARCONI N. 5/5 B 55011 ALTOPASCIO LU

difeso da:

MARRUCCI FEDERICO
VIALE CARLO DEL PRETE 719 55100 LUCCA LU

difeso da:

PIEROTTI GIACOMO
C/O STUDIO MARRUCCI
VIA CARLO DEL PRETE, 719 55100 LUCCA LU

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 452/2022

UDIENZA DEL

05/04/2023 ore 09:00

N°

109/2023

PRONUNCIATA IL:

05/04/2023

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24/05/2023

Il Segretario

Luigi Antonigiodanni



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 452/2022

UDIENZA DEL

05/04/2023 ore 09:00

FATTO E DIRITTO

Ninkovic Danijela impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 24.06.2022, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di Lucca, con cui si intimava il pagamento della somma totale di Euro 87.380,89, in ordine ad Irpef, addizionali, interessi e sanzioni per gli anni 2007 e 2008, come dalla cartella di pagamento asseritamente notificata il 11.05.2011, ed identificata nella intimazione impugnata.

Con i primi due motivi di impugnazione, la ricorrente contestava il difetto di motivazione, e vizi nella formazione del ruolo, non essendo state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 12 DPR n. 602 del 1973, in particolare eccepiva la mancanza di sottoscrizione del ruolo, condizione necessaria per l'esecutività.

Con il terzo motivo, la ricorrente contestava la nullità della intimazione per la mancanza di notifica degli avvisi di accertamento presupposti, e della cartella di pagamento indicata nella stessa intimazione.

Con il quarto motivo, eccepiva la prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni, e la prescrizione della stessa pretesa tributaria.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso.

Argomentava che il ruolo è atto interno, di contenuto vincolato, reso esecutivo attraverso validazione per via telematica.

Gli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento erano stati notificati nel 2010 ed affidati al concessionario per la riscossione in data 10 marzo 2011. Non era possibile reperire copia cartacea delle notifiche e degli avvisi, in quanto oggetto di scarto d'archivio, decorsi oltre dieci anni. Al riguardo le resistente allegava nelle controdeduzioni alcune "schermate" estrapolate dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate relative agli avvisi di accertamento.

La cartella di pagamento veniva notificata il 11.05.2011 mediante meso notificatore, che constatata l'assenza temporanea del destinatario, depositava l'atto alla casa comunale e poi inviava la raccomandata informativa.

Depositava quindi la ricorrente memoria di replica, e contestava le "schermate" relative agli avvisi di accertamento, in quanto prive di alcuna valenza probatoria.

Contestava altresì la notifica della cartella di pagamento indicata nella intimazione impugnata, mancando la prova di invio della raccomandata informativa, risultando l'avviso di ricevimento in bianco.

Il terzo motivo del ricorso in ordine alla eccepita nullità della notificazione della cartella di pagamento indicata nella intimazione impugnata è fondato, rimanendo quindi assorbiti tutti gli altri motivi di impugnazione.

In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento della corretta procedura deve avvenire attraverso l'invio della raccomandata informativa, mediante l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento. Al riguardo per dimostrare le spedizione e ricezione della raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa del destinatario non possono essere utilizzati distinte postali o documenti interni equipollenti, quali archivi o registri dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (Cass. n. 29138 del 2018; Cass. ord. n. 6130 del 2020).

Nel caso in esame non è dimostrato che sia stata correttamente inviata la raccomandata informativa: la documentazione postale versata in atti, in particolare l'avviso di ricevimento è totalmente in bianco, cioè non è compilato, è assente la prova dell'invio; pertanto la notifica della cartella esattoriale è nulla.

L'omissione della notificazione di un atto presupposto rappresenta un vizio della procedura che implica la nullità di tutti gli atti conseguenti, e quindi della intimazione impugnata.

Le spese processuali seguono la soccombenza. Si condanna quindi l'Agenzia delle Entrate di Lucca alla rifusione delle spese processuali in favore di Ninkovic Danijela , liquidate in complessivi Euro quattromila e seicento, oltre accessori di legge e rifusione del CU, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.


PQM

Accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Lucca alla rifusione delle spese processuali in favore di Ninkovic Danijela , liquidate in complessivi Euro 4600,00 , oltre accessori di legge e rifusione del CU, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Lucca il 5 aprile 2023

Il Giudice Estensore

Tommaso Grassi



Il Presidente

Ermindo Tucci

